

COMUNE DI PANCHIA'

(Provincia di Trento)



REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LE MANIFESTAZIONI LOCALI DI PANCHIA'

Deliberazione del Consiglio comunale n. 12 d.d. 31.05.2021

Art. 1.

Nell'ambito del Comune di Panchià viene istituito il COMITATO PER LE MANIFESTAZIONI LOCALI (di seguito per brevità chiamato anche Comitato), con sede in Panchià, presso il Municipio, con la finalità di:

- incentivare una migliore conoscenza del territorio comunale e del relativo patrimonio paesaggistico, storico, artistico e naturalistico;
- promuovere, coordinare ed attuare tutte quelle iniziative, manifestazioni, convegni e congressi di interesse turistico e culturale in passato affidati ai disciolti Comitati Turistici Locali (C.T.L.);
- coadiuvare l'Amministrazione Comunale, formulando e sostenendo tutte quelle proposte finalizzate al miglioramento delle realtà locali sotto il profilo della ricettività turistico - sportiva;
- sostenere, d'intesa con altri Enti ed Associazioni, le iniziative atte a preservare e diffondere le tradizioni culturali e folcloristiche locali attingendo, se del caso, alla tradizione storica;
- sensibilizzare, laddove necessario, la popolazione per migliorare l'abbellimento e la pulizia del territorio comunale vigilando, nel contempo, in stretta collaborazione con gli Organi preposti del Comune, sul rispetto delle più elementari norme poste a base del vivere civile;
- informare prontamente l'Amministrazione Comunale circa riscontrate necessità di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, agli impianti turistico - sportivi

Art. 2.

Il Comitato di cui all'art. 1 considerate le specifiche finalità è composto da 7 membri, espressione del volontariato locale, senza necessità quindi di particolari rappresentanze politico – sociali o di specifica preparazione.

Art. 3.

Considerato che il finanziamento di tutte le attività poste in essere, per delega, dal Comitato, stante l'assenza di autonomia patrimoniale, avviene attraverso il bilancio comunale, alle riunioni del Comitato dovrà obbligatoriamente intervenire il Sindaco o l'Assessore da lui delegato.

Art. 4.

La nomina del Comitato, composto da 7 persone, è di competenza del Consiglio comunale che vi provvederà in una delle prime sedute successive alle elezioni. Durerà in carica fino alla cessazione del Consiglio che lo ha eletto; in ogni caso eserciterà le funzioni fino all'insediamento del nuovo comitato. La nomina avverrà con il sistema del voto palese ed a maggioranza assoluta dei presenti scegliendo candidati che preventivamente contattati dall'Amministrazione comunale abbiano dato la loro disponibilità a far parte del Comitato.

Art. 5.

I membri del Comitato decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate. In caso di dimissioni, morte o di decadenza di uno o più di essi, i posti rimasti liberi dovranno essere prontamente surrogati dal Consiglio Comunale, previa richiesta scritta da parte del Comitato all'Amministrazione comunale.

Art. 6.

Il Comitato, nella prima riunione utile dopo la nomina, provvederà ad eleggere nel proprio seno un Presidente ed un Segretario; la nomina sarà fatta a maggioranza assoluta dei voti dei componenti.

Art. 7.

Il Comitato è convocato di norma previo avviso scritto da recapitarsi almeno 3 giorni prima della riunione, d'iniziativa del Presidente o, in caso di assenza od impedimento di questi, dal Vicepresidente; le sedute del Comitato non sono pubbliche e sono valide soltanto se interviene la maggioranza dei membri.

Delle decisioni assunte viene redatto apposito verbale che, debitamente sottoscritto dal Presidente (o da chi ne fa le veci) e dal Segretario, sarà tempestivamente inoltrato all'Amministrazione Comunale

Art. 8.

Le proposte ed i programmi elaborati dal Comitato, in armonia con il dettato dell'art. 1, corredati da eventuali relazioni, nonché dai preventivi di spesa, saranno sottoposti all'esame della Giunta Comunale per le conseguenti decisioni.

Nell'approvazione dei programmi, la Giunta Comunale si asterrà dall'apportare innovazioni o modifiche che non siano state preventivamente concordate con il Comitato, salve le limitazioni imposte dalle disponibilità di bilancio; a tal fine il Comitato dovrà indicare preliminarmente le priorità d'intervento e d'azione.

Art. 9.

I programmi non potranno avere esecuzione, nemmeno parziale, fintanto che non siano divenuti esecutivi i provvedimenti dell'Amministrazione comunale che li approvano e li finanziano; di tanto l'Amministrazione comunale darà tempestiva comunicazione al Comitato.

Art. 10.

Alla materiale esecuzione delle singole iniziative, collaborerà l'Amministrazione comunale.

Nel caso in cui la stessa ne delegasse l'esecuzione al comitato, questi dovrà essere preventivamente munito delle infrastrutture necessarie o di quant'altro, all'uopo abbisognasse.

Art. 11.

Nella predisposizione dei programmi e nell'attuazione di quelli regolarmente approvati, il Comitato potrà, di volta in volta, cooptare persone particolarmente qualificate e disponibili anche al di fuori del proprio ambito.

Art. 12.

Alla liquidazione delle spese conseguenti all'operato del Comitato provvederà l'Amministrazione comunale, su presentazione di idonea documentazione giustificativa delle spese stesse, secondo le modalità procedurali previste dalle norme vigenti.

Art. 13.

Per quant'altro non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme di Legge e di altri Regolamenti in materia eventualmente applicabili.